

PIANO DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA

1 – Definizioni

Autorità competente: il Ministero della Salute, la Regione, e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modifiche e integrazioni;

Animale: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*;

Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati. Gli animali in essa presenti, costituiscono un'unica unità epidemiologica.

Allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali che fanno riferimento ad un proprietario e ad un detentore. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria;

Allevamento da riproduzione: allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, ed in cui gli animali vengono allevati:

- * per la prevalente produzione di latte (**Allevamento da latte**), oppure
- * per la prevalente produzione di carne (**Allevamento linea vacca/vitello**), oppure
- * per la prevalente produzione di animali da rimonta (**Allevamento da riproduzione p.d.**)

Allevamento da ingrasso: allevamento nel quale non è presente alcun riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, ed in cui gli animali vengono allevati per la produzione di carne, per poi essere inviati al macello direttamente (Allevamento da ingrasso p.d.) o attraverso altri allevamenti da ingrasso (Allevamento di svezzamento);

Animale da macello: animale appartenente ad un allevamento da riproduzione o da produzione, movimentato per essere inviato al macello direttamente o attraverso stalle di sosta/mercati/centri di raccolta.

Tali animali nel caso in cui transitino per stalle di sosta/mercati/centri di raccolta non devono venire in contatto con animali appartenenti ad allevamenti da riproduzione/produzione. Tale separazione deve essere garantita anche durante il trasporto;

Animale da riproduzione: un animale appartenente ad un allevamento da riproduzione così come definito ai punti precedenti;

Animale da ingrasso: un animale appartenente ad un allevamento da ingrasso così come definito ai punti precedenti;

Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali da macello o da produzione assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà o ad un impianto di macellazione;

Animali infetti: sono considerati tali gli animali che reagiscono positivamente alle prove ufficiali;

Allevamenti infetti: sono considerati tali gli allevamenti con uno o più animali infetti;

Controllo ufficiale: qualsiasi accertamento diagnostico eseguito dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Piano: il presente Piano di Controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva.

Piano di accreditamento: il Piano di accreditamento volontario nei confronti della Rinotracheite Bovina Infettiva;

Richiesta di accreditamento: richiesta, effettuata dagli aderenti al Piano, per ottenere la qualifica di Allevamento Indenne.

Veterinario responsabile del Piano di accreditamento: Veterinario indicato dall'allevatore all'atto della domanda di adesione, al quale viene affidata la responsabilità della stesura del piano aziendale di controllo dell'IBR e della messa in atto delle misure per il controllo e l'eradicazione dell'infezione da BHV1, ivi compreso l'eventuale piano vaccinale. In caso di variazione del Veterinario Responsabile del Piano, l'allevatore deve darne comunicazione all'ASL competente.

Allevamento Indenne: allevamento da riproduzione in cui sono rispettate le condizioni previste ai punti 6/e e 6/f

2 – Accertamenti diagnostici

Qualsiasi prelievo di sangue e/o di latte effettuato ai sensi del presente Piano al fine di:

- stimare la presenza dell'infezione;
- ottenere e mantenere la qualifica di allevamento indenne;
- consentire la movimentazione degli animali;
- effettuare una attività di sorveglianza negli allevamenti non aderenti al Piano,

deve essere scortato dalla stessa modulistica prevista per gli interventi di bonifica sanitaria e dalla scheda informativa di cui all'**All. D**

3 - Costi

- i **costi dei prelievi** sono a carico del Servizio Sanitario Regionale:
 - se effettuati contestualmente alle operazioni di bonifica sanitaria
 - se effettuati ai fini del mantenimento della qualifica di Allevamento Indenne;Diversamente sono a carico dell'allevatore.
- i **costi degli esami di laboratorio** sono a carico dell'allevatore tranne quelli relativi agli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria
- i **costi della profilassi immunizzante** sono a carico dell'allevatore.

4– Introduzioni di bovini in allevamenti da riproduzione posti in regione Lombardia

- a) Negli allevamenti da riproduzione posti sul territorio della regione Lombardia è vietata l'introduzione di animali risultati positivi al l'IBR.
- b) la movimentazione di animali verso e tra allevamenti da riproduzione posti sul territorio della regione Lombardia deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni sanitarie:
- gli animali oggetto di movimentazione devono essere rimasti nell'allevamento di provenienza negli ultimi 30 gg precedenti la vendita o, se di età inferiore ai 30 gg, devono aver soggiornato nello stesso allevamento di origine sin dalla nascita. Inoltre, gli animali acquistati tramite commercianti non devono aver soggiornato presso le relative stalle di sosta per più di 30 giorni e gli animali che hanno transitato in un centro di raccolta non devono aver soggiornato, per fini di raccolta, per più di 6 giorni al di fuori dell'azienda d'origine;
 - se l'allevamento di provenienza è un **allevamento indenne**, gli animali oggetto di movimentazione, superiori ai 12 mesi di età, devono essere sottoposti ad accertamento sierologico nei 30 gg precedenti la movimentazione ;
 - se l'allevamento di provenienza è un **allevamento che ha aderito al Piano** (ma non ancora indenne), devono essere sottoposti ad accertamento sierologico nei 30 gg precedenti la movimentazione:
 - ✓ gli animali superiori ai 12 mesi di età, se l'allevamento di destinazione è un allevamento che non ha aderito al Piano;
 - ✓ gli animali di qualsiasi età negli altri casi (allevamento di destinazione aderente al Piano: indenne/non indenne)
Inoltre, se l'allevamento di destinazione è indenne ai fini del mantenimento della qualifica l'animale dovrà essere ritestato 21 gg dopo l'introduzione stessa, previo isolamento.
 - se l'allevamento di provenienza è un **allevamento che ha non ha aderito al Piano**, nei 30 gg precedenti la movimentazione devono essere sottoposti ad accertamento sierologico:

- ✓ gli animali superiori ai 12 mesi di età se l'allevamento di destinazione è un allevamento che non ha aderito al Piano
- ✓ gli animali di qualsiasi età in tutti gli altri casi (allevamento aderente al Piano: indenne/non indenne).

Inoltre, se l'allevamento di destinazione è indenne:

- gli animali oggetto della compra vendita devono essere posti in isolamento, presso l'allevamento di partenza, sotto controllo ufficiale, per 30 gg e comunque fino all'uscita dall'allevamento e testati 21 gg dopo l'inizio dell'isolamento;
- ai fini del mantenimento della qualifica, l'animale, previo isolamento, dovrà essere ritestato 21 gg dopo l'introduzione stessa.

Sulla dichiarazione di provenienza degli animali (Mod.4) deve sempre essere fatta menzione:

- dell'esito dell'analisi
- della qualifica sanitaria dell'allevamento (Non Aderente, Aderente, Indenne)

- c) Gli animali provenienti da Paesi o da altre Regioni, se privi degli accertamenti di cui al precedente punto b), entro 15 gg. dall'introduzione devono essere sottoposti al controllo sierologico nei confronti dell'IBR. Durante tale periodo e sino all'esito dell'accertamento diagnostico, gli animali devono essere opportunamente isolati dal resto dell'allevamento.

In caso di esito positivo, gli animali devono essere inviati verso una delle seguenti destinazioni:

- macello
- allevamenti da ingrasso
- allevamenti situati fuori regione Lombardia
- centri di raccolta e stalle di sosta provviste di idonee strutture di separazione per animali con diverso stato sanitario rispetto l'IBR

5 – Movimentazione di animali sieropositivi

Gli animali sieropositivi possono essere movimentati verso:

- il macello
- allevamenti da ingrasso
- allevamenti situati fuori dalla regione Lombardia
- centri di raccolta e stalle di sosta provviste di idonee strutture di separazione per animali con diverso stato sanitario rispetto l'IBR.

Inoltre in deroga a quanto previsto al precedente punto 4 a:

a) in ambito regionale, tra allevamenti da riproduzione è consentito commercializzare gli animali sieropositivi solo nel caso in cui si verifichi una cessazione dell'attività e tutti gli animali di quell'allevamento siano destinati ad un unico allevamento a condizione che non sia indenne nei confronti dell'IBR;

b) per esigenze di gestione degli allevamenti, è ammessa la movimentazione degli animali sieropositivi tra allevamenti dello stesso proprietario a condizione che l'allevamento di destinazione non sia indenne nei confronti dell'IBR;

c) per la monticazione è consentito movimentare gli animali siero positivi, a condizione che i medesimi siano vaccinati nei confronti dell'IBR da almeno 15 gg e da non più di 60 gg e dalla data di partenza.

6 – Adesione al Piano di accreditamento
--

L'adesione al Piano di accreditamento, da parte degli allevatori, è volontaria.

Essa va formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di adesione (**All. A**) che riporta gli obblighi assunti dall'allevatore.

Si considerano aderenti anche gli allevatori che hanno aderito al Piano regionale degli anni precedenti, fatta salva la possibilità di richiedere il ritiro dell'adesione.

In seguito all'adesione al Piano di accreditamento, il Veterinario Responsabile del Piano deve compilare una scheda di indagine conoscitiva (**All.B**).

Le AA.SS.LL. possono rendere obbligatoria l'esecuzione del presente Piano di accreditamento in tutti gli allevamenti bovini da riproduzione presenti nel proprio territorio, quando più del 60% degli animali o più del 50% degli allevamenti da riproduzione abbia ottenuto la qualifica di Allevamento Indenne.

Nel caso in cui l'allevatore decida di ritirare la propria adesione al Piano di accreditamento, deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente tramite la dichiarazione di cui all'**All. C**.

a) Obblighi degli aderenti al Piano di accreditamento

L'allevatore aderente al Piano di accreditamento si impegna al rispetto delle misure sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:

- a mettere in atto misure di biosicurezza utili per impedire l'ingresso della malattia in allevamento e/o a limitarne la diffusione;
- a redigere, tramite il Veterinario Responsabile del Piano di accreditamento, un "piano aziendale" con l'indicazione delle misure che si intendono adottare;
- ad attuare, qualora necessario, un piano vaccinale:
 - basato esclusivamente sull'utilizzo di vaccino "marker" delecto;
 - concordato con la ASL e l'IZS;
 - eseguito sotto la responsabilità del Veterinario Responsabile del Piano;

b) Profilassi vaccinale

Negli animali mai vaccinati, il primo intervento immunizzante deve essere effettuato dopo il 3° mese di età e ripetuto a distanza di 3 settimane. Successivamente gli interventi immunizzanti devono essere ripetuti con cadenza semestrale.

La profilassi immunizzante è raccomandata negli allevamenti aderenti in cui sia evidenziata una recente circolazione virale.

c) Stima presenza infezione

Dopo l'adesione al Piano di accreditamento e comunque prima dell'eventuale inizio della profilassi immunizzante, al fine di stimare la presenza dell'infezione, ipotizzando una prevalenza soglia del 5%, deve essere effettuato, contestualmente all'attività di bonifica sanitaria o in momento diverso, se richiesto dell'allevatore, un primo prelievo sugli animali superiori ai 12 mesi di età, secondo la seguente tabella

Tab 1 - Verifica presenza della malattia con IC 95%	
Consistenza	Prevalenza soglia=5%
fino a 10	tutti
20	19
30	25
40	31
50	34
60	37
70	39
80	41
90	42
100	44
200	50
>200	55

Qualora uno o più campioni sortiscano esito P, l'unica conclusione che può essere tratta è che l'infezione è presente in allevamento con una prevalenza pari o superiore al 5%

In base ai risultati ottenuti, l'allevatore deve scegliere una delle seguenti opzioni :

- chiedere l'accreditamento del proprio allevamento, secondo le modalità indicate nei successivi punti. Ciò è auspicabile qualora i risultati degli accertamenti di cui sopra confermino una prevalenza dell'infezione inferiore al 5%;
- non chiedere l'accreditamento: in questo caso, al fine di monitorare l'evoluzione dell'infezione, ogni anno, sugli animali di età superiore ai 12 mesi, deve essere effettuato un numero di prelievi come da Tabella 1. In base ai risultati ottenuti, l'allevatore potrà decidere di chiedere l'accreditamento

d) Richiesta di Accreditamento

L'allevatore può richiedere l'accreditamento (qualifica di Allevamento Indenne) utilizzando il modulo allegato (**All. F**). I prelievi per l'acquisizione della qualifica devono essere eseguiti direttamente o sotto la responsabilità del Servizio Veterinario dell'ASL.

e) Allevamento indenne da BHV-1

Un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:

1. nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
2. tutti gli animali introdotti in allevamento sono scortati da certificato sanitario che ne attesta la provenienza da allevamento indenne da IBR e l'esito favorevole di una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti l'introduzione. In deroga al punto precedente, è ammessa l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti non indenni da BHV-1, purché siano sottoposti nell'allevamento d'origine, secondo le modalità di cui al precedente punto 4 b, ad un accertamento sierologico favorevole nei trenta giorni precedenti l'introduzione e, nell'allevamento di destinazione, dopo 21 giorni dall'introduzione, ad un altro accertamento favorevole. Durante tale periodo gli animali devono essere opportunamente isolati dal resto dell'allevamento;
3. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE o sono state fecondate da tori di aziende indenni da BHV-1 o situate in Stati membri o regioni degli stessi riconosciuti indenni. Gli embrioni utilizzati sono ottenuti da donatrici appartenenti ad allevamenti indenni da BHV-1, oppure sono trattati con chimotripsina.;
4. Nell'azienda è stata applicata almeno una delle seguenti procedure:
 - tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi sono sottoposti, con un intervallo fra 5 e 7 mesi, a due controlli sierologici per la ricerca di anticorpi totali o gE con esito negativo;
 - tutti gli animali in lattazione sono sottoposti con esito favorevole ad un duplice accertamento per la ricerca di anticorpi contro BHV-1, con un intervallo fra 5 e 7 mesi, o su campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali. Inoltre, tutte le

femmine non in lattazione e tutti i maschi di età superiore a 9 mesi sono sottoposti, sempre con un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi, ad un duplice accertamento sierologico con esito negativo;

- nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30% dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione:
 - * le vacche in lattazione sono sottoposte, con un intervallo di almeno 3 mesi, a 3 campioni di latte, raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali per la ricerca di anticorpi contro BHV- con esito negativo
 - * tutte le femmine non in lattazione e tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati sono sottoposti ad un campione di sangue per la ricerca di anticorpi totali o gE con esito negativo;

Le qualifiche sanitarie acquisite dagli allevamenti in base ai precedenti Decreti sono ritenute valide e comunque sono da intendersi, in base al presente decreto, come qualifiche di "Allevamento Indenne"

f) Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da IBR

Un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se:

- a. le condizioni, di cui al punto e da 1 a 3, continuano ad essere soddisfatte ;
- b. nell'azienda tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi totali o gE , effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
- c. gli animali occasionalmente venuti a contatto con altri di livello sanitario inferiore, devono essere sottoposti a controllo sierologico, con spese (prelievo ed esame di laboratorio) a carico del proprietario. Tale accertamento deve essere effettuato dopo 21 giorni dal rientro degli animali in allevamento.

g) Sospensione e revoca della qualifica allevamento indenne da IBR

In caso di riscontro di sieropositività ad una prova ufficiale, o di positività riscontrata all'esame sul latte di massa, la **qualifica viene sospesa** fino all'accertamento della prevalenza dell'infezione nell'allevamento, mediante controllo sierologico su tutti i capi presenti e di età superiore ai 9 mesi.

* Qualora i capi sieropositivi siano in numero limitato (prevalenza inferiore al 5%), **la Qualifica può essere mantenuta** se i soggetti positivi sono macellati negli 8 giorni successivi e l'esame sierologico su tutti gli animali di età superiore ai 9 mesi, eseguito dopo 21 giorni dall'eliminazione dei soggetti positivi, dà esito negativo.

* Qualora la prevalenza dell'infezione risulti superiore al 5%, la qualifica viene revocata.

In entrambi i casi deve altresì essere condotta una accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia entrata e si sia diffusa nell'allevamento.

La qualifica è revocata anche nel caso in cui siano introdotti animali senza le prove previste.

h) Riacquisizione qualifica sanitaria

Dopo la revoca, la qualifica viene riacquista quando, dopo almeno 30 gg dalla rimozione di tutti gli animali sieropositivi, tutti gli animali superiori ai 9 mesi di età sono stati sottoposti con esito favorevole a 2 accertamenti sierologici effettuati ad un intervallo di almeno 2 mesi, contestualmente ai quali, negli allevamenti da latte, deve essere effettuato anche un prelievo del latte di massa

i) Flussi informativi

Le schede di adesione al piano (**All. A**), le indagini epidemiologiche (**All. B**), le revoche dell'adesione (**All. C**) e le richieste di accreditamento (**All. F**) dovranno essere trasmesse su supporto informatico e/o cartaceo alla sede dell'O.E.V.R. entro i quindici giorni dall'evento.

I Servizi Veterinari delle ASL, entro il 30 gennaio di ogni anno, trasmettono all'O.E.V.R. una rendicontazione circa relativa all'andamento del Piano nell'anno precedente utilizzando l'**All. E**.

Per l'anno 2007, i Servizi Veterinari delle ASL trasmettono all'OEVR l'elenco degli allevamenti che hanno aderito ai precedenti Piani e il relativo stato sanitario al 31/12/2006 utilizzando l'**All. G**

L'O.E.V.R. , entro il 15 febbraio di ogni anno, trasmette alla Regione, riferito all'anno precedente:

- l'**All. E**
- il numero di adesioni/revoche

7 – Sorveglianza

Gli allevamenti da riproduzione non aderenti al Piano di accreditamento vengono periodicamente sottoposti da parte del Servizio Veterinario ad accertamenti diagnostici, con le modalità e frequenze sotto riportate, al fine di verificare l'evoluzione epidemiologica dell'infezione sul territorio regionale.

- tutti gli allevamenti da riproduzione → esame sierologico effettuato sui campioni di sangue prelevati in occasione delle operazioni di bonifica sanitaria secondo quanto indicato nella Tabella 1 di cui al precedente punto 6.c;
- inoltre, gli allevamenti da latte → test elisa sul latte di massa, prelevato in occasione degli prelievi semestrali per gli accertamenti diagnostici nei confronti di BRC e LEB

8 – Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.